

NULLA DOVUTO
PER RIPOTA DI BOLLO AS
SENSI DEL 4° COMMA DEL-
L'ART. 10 LEGGE 7/2/79 N. 59

48VI-1981
Et. no. 39

6017

117510

REPUBBLICA ITALIANA

N.5495/78 R.G.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

13651

SEZIONI UNITE CIVILI

Ud. del 21/6/79

composta dai sigg. Magistrati:

S.E. Dott. Tommaso NOVELLI- Primo Presidente

3399

ALIBRANDI Alfonso

SGROI Vittorio

CORASANITI Aldo

SANDULLI Ruggiero

BILE Franco

VELA Andrea

LOCOCO Gaetano

SCANZANO Giuseppe - Relatore -

Consiglieri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.5495 del Ruolo Generale
per gli Affari Civili per l'anno 1978, proposto

DA

METALLGESELLSCHAFT A.G. ("MG"), in persona dei sui
legali rappresentanti pro-tempore, elett.te dom/ta
in Roma via Vittorio Veneto n.96 presso lo studio
dell'Avvocato Ercole Graziadei Associazione Profes-
sionale che la rappresenta e difende insieme agli

477

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia legale
al Sig. *Grazzadei*

Il *13* *dic* 1979
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia legale
al Sig. *Grazzadei*

Il *13* *dic* 1979
IL CANCELLIERE

Avvocati Giovanni Lucente e Saly Valobra, giusta procura speciale autenticata dal Notaio Martin Gloger di Francoforte del 14/3/1978;

RICORRENTE

CONTRO

MOTOSI Aldo, elett.te dom.to in Roma via Giorgio Baglivi n.7 presso lo studio dell'Avvocato Ada Tuozzi che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

CONTRORICORRENTE

e nei confronti

SOCIETA' per Az. I.P.I.M. -Ingegneria Promozione Industriale Mineraria; in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;

INTIMATA

per il regolamento di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma, e iscritto al n.7805/75 R.G.;

udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 21 giugno 1979 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Scanzano Giuseppe;

udito l'Avvocato Lucente;

udito il P.M. nella persona del Dott. Mario Berri,*
Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del

ricorso, nonché il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la giurisdizione arbitrale straniera.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con contratto del 12 maggio 1971 Aldo Motosi, concessionario di una Miniera di fluorite, si obbligò a fornire alla società tedesca Metalgesellschaft A.G. - M.G. - un quantitativo di detto minerale variante da 18.000 a 20.000 tonnellate, mentre la società su indicata si impegnò a finanziare il Motosi con la somma di 350.000 dollari U.S.A, il cui rimborso sarebbe dovuto avvenire mediante graduale compensazione con il prezzo delle forniture promesse. Era previsto con apposita clausola che qualsiasi controversia relativa a questioni derivanti dal contratto stesso o con questo connesse sarebbe stata risolta mediante arbitrato, in conformità delle norme e regolamenti della camera di commercio internazionale di Parigi, da uno o più arbitri nominati secondo le dette norme.

Assumendo che nel previsto termine del 31 agosto 1972 il Motosi non aveva fornito il minerale promesso né aveva rimborsato altrimenti la somma ricevuta, la M.G. propose domanda di arbitrato secondo la clausola anzidetta per chiedere la restituzione della somma suindicata. Il Collegio

- 4 -

arbitrale si costituì, avendo anche il Motosi nominato il proprio arbitro, e con lodo pronunziato a Vienna il 25 agosto 1975 accolse la domanda della società istante.

Con citazione del 7 novembre 1975 il Motosi, ^{adversus} premesso che col consenso di tale società aveva ^{celebrato} contratto di cui sopra alla s.p.a. I.P.I.M. (Ingegneria Promozione Industriale Mineraria), convenne avanti al Tribunale di Roma quest'ultima nonché la M.G., chiedendo in via principale dichiararsi che egli non era obbligato al rimborso della somma pretesa dalla M.G. (essendo stato appunto assunto dalla I.P.I.M. le obbligazioni derivanti dal detto contratto), ed in via subordinata dichiararsi la I.P.I.M. tenuta a sollevarlo da qualsiasi responsabilità derivante dalle pretese della M.G. - Questa, in pendenza del processo così istituito, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con atto del 5.7.1978.

Il Motosi resiste con controricorso.

La I.P.I.M. non si è costituita in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La M.G., che costituendosi avanti al tribunale di Roma aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostiene in questa

- sede che tale difetto deriva dalla clausola compromissoria con cui qualunque controversia, derivante, o comunque connessa con il contratto del 12 maggio 1971, venne riservata alla cognizione dell'arbitro straniero ivi indicato; clausola che sarebbe valida ed operante secondo l'art. II della convenzione di New York 10.6.1958.-

- Sostiene, da canto suo, il Motosi che nella specie la competenza arbitrale è esclusa, in quanto non esiste alcun atto scritto che preveda tale competenza riguardo a controversie in cui è interessata, con esso e con la M.G., anch' la I.P.I.M.

Il ricorso è fondato.

- Va preliminarmente osservato che il regolamento preventivo di giurisdizione può essere chiesto, secondo l'art. 41 c.p.c., finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado. Decisione di merito preclusiva del regolamento può essere anche quella emessa in un processo diverso da quello cui il regolamento stesso si riferisce. Nessun ostacolo però può derivare, all'ammissibilità del ricorso, del fatto che nella specie il collegio arbitrale ha emesso la decisione di merito di cui dianzi si è fatto cenno, in quanto non risulta che il relativo lodo sia stato riconosciuto in Italia.

WWW.NEWMYORKCONVENTION.ORG

Detto, questo, deve rilevarsi che il contratto del 12 maggio 1971 (che é stato esibito dalla ricorrente in copia non autenticata, ma che non é contestato nel suo contenuto) comprende una clausola secondo cui le eventuali controversie da esso derivanti o con esso connesse sarebbero state risolte mediante arbitrato in conformità alle norme e regolamenti della camera di commercio Internazionale di Parigi.

Poiché, tale contratto, predisposto dalla M.G., é sottoscritto per accettazione dal Motosi, che lo ha restituito così firmato alla società tedesca (nella cui sede il negozio si é perfezionato), sussiste il requisito formale, voluto dall'art.2/2 della convenzione di New York 10.6.

1958 (resa esecutiva con L. 19.1.1968 n. 62) per la validità della clausola di arbitrato estero.

Non v'è dubbio d'altronde che questa, per l'ampiezza della sua previsione, comprende anche la controversia proposta dal Motosi avanti al tribunale di Roma. Avendo il Motosi chiesto dichiararsi che egli non era tenuto all'^{esecuzione}adempimento del contratto, perasserita cessione dello stesso all'I.P.I.M., la detta controversia concerne appunto l'accertamento negativo dell'attuale soggezione di uno de-

gli stipulanti alle obbligazioni che derivano da tale contratto, e contiene, in forma di domanda, una pretesa che il Motosi - ove convenuto dalla M.G. per l'adempimento di quelle obbligazioni avrebbe potuto per valere in via di difesa.

3

Ciò é sufficiente perché la sua cognizione debba ritenersi appartenente alla competenza del giudice designato dalla clausola arbitrale, alla cui applicabilità, non sta l'assunto del Motosi secondo cui il contratto sarebbe stato ceduto alla I.P.I.M. che non ha sottoscritto la clausola stessa. Una tale prospettazione, infatti, riguarda le ragioni per le quali dovrebbe escludersi l'attuale soggezione del Motosi alle obbligazioni, anzidette, ed attiene al merito della causa che il competente giudice deve esaminare. D'altronde, anche a voler ritenere che tale assunto sia, già secondo la sua prospettazione, rilevante ai fini del regolamento della giurisdizione, deve, in ogni caso, concludersi per l'operatività della clausola in parola. Questa infatti, ove la si ritenga trasferita all'I.P.I.M. quale cessionaria subentrata nella giurisdizione giuridica dei compromittenti, non potrebbe perciò anche la stessa I.P.I.M. (V.Cass. 29.7.64 n. 2161); ovve invece la si ritenga esclusa dal trasferimento, in

WWW.NEWOYK.COM/MENTI.ORG

quanto debba essere considerata come negozio auto-
nomo rispetto al contratto in cui é contenuta, con-
tinuerebbe comunque a vincolare lo stipulante Moto-
si. In tali sensi deve dichiararsi che il giudice
italiano difetta ^{Caché} di ^{jurisdiction} giurisdizione in ordine alla
domanda principale proposta, dal Motosi contro la
M.G., con la citazione del 7.11.1975.

3. Con la stessa citazione é stata proposta
contro l'I.P.I.M. una domanda subordinata, intesa
a far dichiarare l'obbligo dell'I.P.I.M. di tenere
indenne il Motosi delle eventuali responsabilità,
derivanti dalle pretese della M.G.

La relativa questione, in quanto ha una
connessione solo indiretta col contratto in cui la
clausola compromissoria é inserita, e si ricolle-
ga invece ad accordi (quali si assumono conclusi
tra Motosi ed I.P.I.M.) che non risultano contene-
re alcuna deroga alla giurisdizione, rimane attri-
buita alla cognizione del competente giudice ita-
liano, neppure contestata, sotto questo profilo.

Nei rapporti tra il Motosi e la M.G. si
ritiene giustificata la compensazione delle spese
del presente giudizio e di quello di merito. Non
va emessa al riguardo alcuna pronunzia nei rappor-
ti con la I.P.I.M., non essendosi la stessa costi-

tuita in questa sede.

P. Q. M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda principale proposta da Motosi Aldo avanti al Tribunale di Roma con citazione del 7 novembre 1975, ferma rimanendo la giurisdizione del detto giudice in ordine alla domanda subordinata proposta con la stessa citazione contro la soc. I.P. I.M.

Reg. L.
CA
L.

Compensa le spese dell'intero giudizio tra il Motosi e la Metallgesellschaft A.G.

Nulla per le spese nei confronti della soc. I.P.I.M.

Così deciso in Roma il 21 giugno 1979.

Truller Hill
Präsidentenpublikum

Registrazione a Roma
SI N. 27-11-79
3.672
L. 11/12/79
L. 11/12/79



IL CANCELLIERE

Canaris

Depositato in Cancelleria

Oggi 19 NOV. 1979

IL CANCELLIERE

Canaris

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG

- versia e della investitura arbitrale, precisati i punti oggetto di controversia, invitava gli arbitri a riunirsi e ad emanare i provvedimenti istruttori necessari e opportuni.
- 49 - Essendo pertanto il giudizio arbitrale instaurato non può farsi carico ai convenuti di averne impedito lo svolgimento per non aver voluto accedere alla stipulazione di un atto (il compromesso arbitrale) che non era necessario; ciò potrebbe ascrivere alla inattività degli arbitri e, se mai, al fatto stesso dell'attore, se vero quanto affermato in causa dai convenuti che gli arbitri non ritennero di procedere sin quando non fosse prodotto il capitolato d'appalto contenente la clausola compromissoria debitamente registrata, onere che incombeva all'attore. — T. Chiavari, 17 gennaio 1961, Vaio c. Vernazza, Orientamenti giur. lav., 1964, 400.
- 50 - Essendo il compromesso un contratto, sia pure ad effetti processuali, per la sua interpretazione debbono essere osservate le regole poste negli art. 1362 e segg. c. c., tra le quali è quella dell'indagine sulla comune intenzione delle parti, che può essere desunta anche *aliunde*, senza limitarsi al senso letterale delle parole. — Cass., 22 febbraio 1964, n. 384, Fulci c. Fulci, Giust. civ., 1964, I, 760; Giur. sic., 1964, 163.
- 51 - Quando le parti propongono specificamente agli arbitri, con la formulazione di appositi quesiti, le questioni sulle quali richiedono il loro giudizio, si può dire che esse interpretano autenticamente il compromesso, precisandone il contenuto e determinando la *materia decidendi*, cosicchè bene il lodo è pronunciato in relazione ai quesiti formulati e non anche in relazione ad argomentazioni, eccezioni e deduzioni ad essi estranee.
- 52 - A fortiori ciò deve ritenersi, specie in relazione a questioni squisitamente giuridiche non prospettate con i quesiti, quando si tratti di arbitri chiamati a decidere secondo equità e senza formalità di procedura una controversia eminentemente tecnica, già pendente davanti all'autorità giudiziaria, cui le parti intendono sottrarla per evitare una pronuncia secondo diritto.
- 53 - In tale ipotesi, la risoluzione di questioni di stretto diritto, come quelle con le quali si prospetta la preclusione o la decadenza dall'azione, si presenta logicamente incompatibile con la natura dell'arbitrato prescelto e, pertanto, la non inclusione delle suddette questioni fra i quesiti specifici proposti agli arbitri costituisce un elemento decisivo anche per l'interpretazione del compromesso, nel senso che dall'oggetto di questo tali questioni debbano ritenersi escluse.
- 54 - La tardiva proposizione di esse, effettuata solo nella fase ultima del giudizio arbitrale, in sede di discussione ed a mezzo di una comparsa conclusionale, non può, quindi, essere configurata altrimenti che come un tentativo unilaterale (e perciò inefficace) di modificare ed ampliare, anche in violazione eventuale del principio del contraddittorio, la materia consensualmente ed immutabilmente deferita alla decisione degli arbitri. — Cass., 28 gennaio 1964, n. 213, Impr. Ferrario c. Fumagalli, Mass., 54.
- 55 - Le controversie riguardanti interessi sociali fondamentali, nelle quali l'ufficio del p. m. ha diritto di azione o di intervento, non possono essere decise da arbitri. — T. Roma, 10 luglio 1962, Pannacione c. Donadio, Temi romana, 1964, 375.
- 56 - Pur non potendo ammettersi che gli arbitri possano emanare provvedimenti cautelari o altri speciali (sequestro, convalida) e lecito ed ammissibile che le parti rimettono agli arbitri la decisione di controversie che in sede di giurisdizione ordinaria potrebbero essere instaurate con il procedimento speciale per convalida. — P. Pieve di Cadore, 19 novembre 1962, Monti c. Lion, Corti Brescia, Venezia e Trieste, 1963, 648; Riv. giur. edilizia, 1964, I, 405.
- 57 - Il mandato a compromettere, al pari del compromesso, deve risultare da atto scritto, a pena di nullità, rilevabile di ufficio.
- 58 - Qualora il compromesso sia stato stipulato per iscritto da soggetto che abbia agito, oltre che in proprio, anche in virtù di mandato risultante da atto scritto, che sia noto all'altro paciscente, la predetta condizione deve intendersi verificata anche se nel compromesso non venga fatto espresso e formale riferimento al mandato, sempre beninteso che il compromesso esprima la comune volontà delle parti di affidare agli arbitri la decisione della controversia anche nei confronti del mandante. — Cass., 5 agosto 1964, n. 2237, Ferraro c. De Feo, Giust. civ., 1964, I, 2194.
- 59 - Il compromesso o la clausola compromissoria devono essere formati per iscritto a pena di nullità, in conseguenza, è inammissibile la domanda di liquidazione di spese ed onorari presentata al giudice dall'arbitro il quale non abbia prodotto il documento costitutivo.
- 60 - Qualora la clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale sia stata modificata dall'assemblea, a cui aveva partecipato la maggioranza dei soci, il verbale dell'assemblea sottoscritto dal presidente non è atto di compromesso formalmente valido. — T. Milano, 12 aprile 1964, Bon Valsassina c. Soc. gen. zuecherif., Foro pad., 1964, I, 1054.
- 61 - Il compromesso e la clausola compromissoria sono considerati dal nostro ordinamento giuridico come atti negoziali, benchè siano destinati a spiegare i loro effetti nel processo, rispetto al quale costituiscono un *actus*; consegue che, applicando la norma di collegamento dell'art. 26 delle preleggi, la validità della clausola compromissoria, che prevede una deroga alla giurisdizione italiana a favore di arbitri che pronunciano all'estero, inserita in un contratto, deve essere accertata in base alla legge del luogo in cui l'atto fu stipulato.
- 62 - E poichè tale legge, se ritiene sufficiente la forma scritta senza la particolare cautela della specifica approvazione, come invece nel nostro ordinamento prescrivono gli art. 1341 e 1342 c. c., non è contraria all'ordine pubblico italiano, deve concludersi che detta clausola per la quale sia stata adottata la forma scritta ma che non sia stata specificamente approvata è pienamente valida ed efficace, ed importa il difetto di giurisdizione del giudice italiano. — Cass., 25 luglio 1964, n. 2058, Migliasso c. Ditta Wolff, Mass., 539.
- 63 - La clausola compromissoria, importando deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, con conseguente sottrazione delle parti al loro giudice naturale, non può essere implicita, nè equivoca, ma deve essere espressa in modo chiaro ed univoco, sì da non lasciare dubbi circa l'effettiva volontà delle parti; essa va, pertanto, interpretata restrittivamente; ed in caso di dubbio va esclusa la competenza arbitrale ed affermata quella del giudice ordinario. — Cass., 18 dicembre 1964, n. 2900, Carta c. Gambotto, Mass., 767.
- 64 - L'indagine sulla portata di una clausola compromissoria, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri del supremo collegio, ed in tale materia la corte suprema è anche giudice di fatto. — Cass., 14 ottobre 1963, n. 2721, Paulis c. Rossi, Giust. civ., 1964, I, 103.
- 65 - La clausola compromissoria, pur essendo di rigida applicazione, si estende anche a chi subentra nella condizione giuridica di uno dei compromittenti, come nel caso di cessione; pertanto, la clausola compromissoria, che concerne la decisione della lite sull'esistenza e l'entità del credito, attenendo ad un elemento trasmesso, è vincolante anche per il cessionario del credito.
- 66 - La clausola compromissoria non è un patto accessorio del negozio giuridico al quale essa si riferisce, ma è negozio autonomo, sebbene ad esso connesso. — Cass., 29 luglio 1964, n. 2161, Soc. Purfina It. c. Soc. cred. Venezia y Rio de La Plata, Mass., 572; Temi nap., 1964, I, 375; Riv. giur. idrocarburi, 1964, 340.
- 67 - Il giudice, avanti il quale è sorta questione sui limiti d'applicabilità della clausola compromissoria, è tenuto a conoscerne e non ne può rimettere l'esame agli arbitri (nella specie: la questione era sorta in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e il collegio arbitrale non era stato ancora costituito). — Cass., 14 ottobre 1963, n. 2721, Paulis c. Rossi, Foro, 1964, I, 1305; Giust. civ., 1964, I, 103.
- 68 - Per la validità della clausola compromissoria non è sufficiente che la nomina degli arbitri sia demandata genericamente alle parti, ma basta che il procedimento di nomina degli arbitri sia stabilito specificamente ed inoltre sia praticamente attuabile in ogni caso. — A. Torino, 16 gennaio 1963, Soc. estraz. marmi c. Dherin, Foro pad., 1964, I, 405.
- 69 - La clausola compromissoria, contenuta in capitolato relativo a concessione, da parte del comune ad una società, per l'impianto e l'esercizio del gas, con cui si convenga di sottoporre ad un collegio arbitrale « qualunque questione originata dal contratto », deve essere interpretata nel senso del

essa essere obbligata, contraddittoriamente, sia a restituire all'attore quanto abbia da lui già conseguito in esecuzione del contratto, sia a tenere a disposizione dello stesso attore l'oggetto della propria prestazione ancora ineseguita. In relazione a tale oggetto, pertanto, essa acquista la più completa libertà di disposizione per effetto del comportamento dell'altro contraente.

Ciò posto ritiene la Corte che in tale comportamento dell'attore deve essere trovato il fondamento della regola posta dall'art. 1453, 2° comma, codice civile («ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione»), tenuto conto dell'affidamento che genera nella controparte una manifestazione di volontà che, in quanto diretta a non adempiere ovvero ad ottenere la restituzione di quanto dato all'altra parte per effetto del proprio adempimento e in quanto diretta, altresì, a non ottenere la prestazione dovuta dalla controparte, ripudia apertamente gli effetti che sono propri del contratto concluso.

Considerando che il comportamento del creditore deve essere ispirato al principio della buona fede in senso oggettivo (art. 1175 codice civile) e che lo stesso principio domina l'intero svolgimento della vicenda contrattuale, dalla fase delle trattative a quella dell'interpretazione e dell'esecuzione (artt. 1337, 1366, 1375 codice civile), non può razionalmente affermarsi che il convenuto, pur dopo la formale dichiarazione della controparte di non volere l'esecuzione del contratto, sia obbligato a tenere indefinitamente a disposizione della stessa l'oggetto della propria prestazione. In applicazione del detto principio di buona fede il comportamento del contraente creditore, che, allegando l'inadempienza dell'altra parte, chiede senza riserve la risoluzione del contratto, è valutato dalla legge come manifestazione della mancanza in lui di interesse a conseguire la prestazione tardiva, con la conseguenza che, qualora il giudice non pronunci la risoluzione del contratto, l'obbligazione è tuttavia estinta. Invero non è ammesso che il contraente creditore oltre a pretendere quanto l'altra parte ha promesso, nei termini e secondo le modalità stabilite nel contratto, possa aggravare unilateralmente la posizione della controparte nel senso di tenerla aggogata, indeterminatamente, fino all'esito di tutte le azioni esperibili, fondate o infondate che siano.

È in questa impossibilità di unilaterale aggravamento della posizione dell'altro contraente la ragione profonda della regola dell'art. 1453, 2° comma, codice civile, come sopra intesa ed enunciata. È vero che questa Corte, in alcune pronunce (v. sentenza 24 maggio 1976, n. 1874, in *Mass. Giur. ital.*, 1976, 496), ha affermato la proponibilità della domanda di adempimento «dopo il rigetto o la declaratoria d'inammissibilità di quella di risoluzione o la estinzione del giudizio relativo» in considerazione «dell'interesse del contraente che ha chiesto la risoluzione». Ma tale indirizzo non può essere condiviso, come quello che non tien conto che la regola dell'art. 1453, 2° comma, codice civile non è posta a tutela dell'interesse di chi prende l'iniziativa della risoluzione (il suo interesse è tutelato dal diritto di scelta garantito dal 1° comma dell'art. 1453), bensì a tutela dell'interesse della controparte, come si è innanzi precisato e come è fatto palese dall'espressa previsione del 2° comma che, in quanto segna un «limite» all'esercizio della scelta, non può porlo che a tutela di un interesse estraneo all'autore della scelta medesima.

Può chiedersi a questo punto quale sia per essere la

sorte del contratto rispetto al quale il debitore sia esonerato dall'adempiere per effetto della domanda di risoluzione, anche se questa non abbia sortito l'esito desiderato. Ebbene, nel caso di mancata risoluzione *ope iudicis*, dovendosi secondo quanto dinanzi detto ritenere comunque estinta l'obbligazione per mancanza di interesse del creditore a conseguire la prestazione tardiva, rimane estinta, in relazione alla corrispettività delle prestazioni (arg. ex art. 1463 codice civile) anche l'obbligazione del creditore, che è liberato a sua volta e, se aveva già eseguito, può ripetere la propria prestazione.

Diversa è, ovviamente, l'ipotesi che, in uno stesso giudizio, la domanda di adempimento venga proposta fin dall'inizio in via subordinata. In tal caso, infatti, è lo stesso comportamento dell'attore creditore che, manifestando l'interesse a conseguire la prestazione ancorché tardiva in caso di mancata risoluzione *ope iudicis*, pone la controparte in grado di tutelare il proprio interesse, sicché la valutazione legale sopra cennata non avrebbe in tal caso ragione d'essere.

Per le considerazioni sopra svolte diventa superfluo esaminare gli altri profili prospettati dal ricorrente.

L'impugnata sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, il quale applicherà il seguente principio di diritto: «La proposizione, senza riserve, della domanda di risoluzione del contratto preclude, ai sensi dell'art. 1453, 2° comma, codice civile la successiva proposizione della domanda di adempimento».

— *Omissis.*

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, 19 novembre 1979, n. 6017 — NOVELLI *Presidente* — SCANZANO *Estensore* — BERRI *P. M.* (conf.) — Metallgesellschaft (avv. ti Graziadei, Lucente e Valobra) - Motosi (avv. Tuozzi) - Soc. I.P.I.M.

Regolamento di giurisdizione.

Competenza e giurisdizione civile — Regolamento preventivo — Lodo arbitrale estero non riconosciuto in Italia — Rapporti — Fattispecie (Codice di proc. civile, art. 41).

Competenza e giurisdizione civile — Clausola di arbitrato estero — Difetto di giurisdizione del giudice italiano (Convenzione di New York 10 giugno 1958, art. 11; L. 19 gennaio 1968, n. 62; Codice di proc. civile, artt. 2 e 37).

Competenza e giurisdizione civile — Domanda indirettamente connessa con contratto con clausola compromissoria — Difetto di giurisdizione — Esclusione (Codice di proc. civile, artt. 2 e 40).

Il lodo arbitrale estero non riconosciuto in Italia, benché abbia pronunciato sul merito, non è causa d'inammissibilità del regolamento di giurisdizione (1).

In presenza di una clausola di arbitrato estero, regolarmente redatta per iscritto ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, va esclusa la giurisdizione del giudice italiano (2).

Le domande solo indirettamente connesse con un contratto contenente una clausola di arbitrato estero rientrano nella giurisdizione del giudice italiano (3).

(1-3) La prima massima si spiega con l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il regolamento di giurisdizione è precluso anche da una sentenza di merito pronunciata in altro processo (Cass., 12 giugno 1976, n. 2169, in *Mass. Giur. ital.*, 1976, 749), purché tra le stesse parti (Cass., 3 febbraio 1976, n. 355, in *Giust. civ.*, 1976, I, 483). Su questo orientamento v., in senso critico, CIPRIANI, *Il regolamento di giurisdizione*, Napoli,

1977, pag. 143, anche in nota.

Sulla Convenzione di New York in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (resa esecutiva in Italia con la L. 19 gennaio 1968, n. 62, entrata in vigore il 1° maggio 1969), v., di recente, Cass., 18 settembre 1978, n. 4167, in *Foro ital.*, 1978, I, 2422; Cass., 18 maggio 1978, n. 2392, in *Giust. civ.*, 1978, I, 1642. In dottrina: CUTRERA, *Gli arbitrati ir-*

Omissis. — Con contratto del 12 maggio 1971 Aldo Motosi, concessionario di una miniera di fluorite, si obbligò a fornire alla società tedesca Metalgesellschaft A.G. — M.G. — un quantitativo di detto minerale variante da 18.000 a 20.000 tonnellate, mentre la società suindicata si impegnò a finanziare il Motosi con la somma di 350.000 dollari U.S.A., il cui rimborso sarebbe dovuto avvenire mediante graduale compensazione con il prezzo delle forniture promesse. Era previsto con apposita clausola che qualsiasi controversia relativa a questioni derivanti dal contratto stesso o con questo connesse sarebbe stata risolta mediante arbitrato, in conformità alle norme e regolamenti della camera di commercio internazionale di Parigi, da uno o più arbitri nominati secondo le dette norme.

Assumendo che nel previsto termine del 31 agosto 1972 il Motosi non aveva fornito il minerale promesso né aveva rimborsato altrimenti la somma ricevuta, la M.G. propose domanda di arbitrato secondo la clausola anzidetta per chiedere la restituzione della somma suindicata. Il Collegio arbitrale si costituì, avendo anche il Motosi nominato il proprio arbitro, e con lodo pronunziato a Vienna il 25 agosto 1975 accolse la domanda della società istante.

Con citazione del 7 novembre 1975 il Motosi, preteso che col consenso di tale società aveva ceduto il contratto di cui sopra alla s.p.a. I.P.I.M. (Ingegneria Promozione Industriale Mineraria), convenne avanti al Tribunale di Roma quest'ultima nonché la M.G., chiedendo in via principale dichiararsi che egli non era obbligato al rimborso della somma pretesa dalla M.G. (essendo state appunto assunte dalla I.P.I.M. le obbligazioni derivanti dal detto contratto), ed in via subordinata dichiararsi la I.P.I.M. tenuta a sollevarlo da qualsiasi responsabilità derivante dalle pretese della M.G. Questa, in pendenza del processo così istituito, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con atto del 5 luglio 1978.

Il Motosi resiste con controricorso. La I.P.I.M. non si è costituita in questa sede.

Motivi: La M.G., che costituendosi avanti al Tribunale di Roma aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostiene in questa sede che tale difetto deriva dalla clausola compromissoria con cui qualunque controversia, derivante, o comunque connessa con il contratto del 12 maggio 1971, venne riservata alla cognizione dell'arbitro straniero ivi indicato; clausola che sa-

rebbe valida ed operante secondo l'art. 11 della Convenzione di New York 10 giugno 1958.

Sostiene, da canto suo, il Motosi che nella specie la competenza arbitrale è esclusa, in quanto non esiste alcun atto scritto che preveda tale competenza riguardo a controversie in cui è interessata, con esso e con la M.G., anche la I.P.I.M.

Il ricorso è fondato.

Va preliminarmente osservato che il regolamento preventivo di giurisdizione può essere chiesto, secondo l'art. 41 codice di proc. civile, finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado. Decisione di merito preclusiva del regolamento può essere anche quella emessa in un processo diverso da quello cui il regolamento stesso si riferisce. Nessun ostacolo però può derivare, all'ammissibilità del ricorso, dal fatto che nella specie il Collegio arbitrale ha emesso la decisione di merito di cui dianzi si è fatto cenno, in quanto non risulta che il relativo lodo sia stato riconosciuto in Italia.

Detto questo, deve rilevarsi che il contratto del 12 maggio 1971 (che è stato esibito dalla ricorrente in copia non autenticata, ma che non è contestato nel suo contenuto) comprende una clausola secondo cui le eventuali controversie da esso derivanti e con esso connesse sarebbero state risolte mediante arbitrato in conformità alle norme e regolamenti della camera di commercio Internazionale di Parigi.

Poiché tale contratto, predisposto dalla M.G., è sottoscritto per accettazione dal Motosi, che lo ha restituito così firmato alla società tedesca (nella cui sede il negozio si è perfezionato), sussiste il requisito formale, voluto dall'art. 2/2 della convenzione di New York 10 giugno 1958 (resa esecutiva con L. 19 gennaio 1968, n. 62) per la validità della clausola di arbitrato estero. Non v'è dubbio d'altronde che questa, per l'ampiezza della sua previsione, comprende anche la controversia proposta dal Motosi avanti al Tribunale di Roma. Avendo il Motosi chiesto dichiararsi che egli non era tenuto all'adempimento del contratto, per asserita cessione dello stesso all'I.P.I.M., la detta controversia concerne appunto l'accertamento negativo dell'attuale soggezione di uno degli stipulanti alle obbligazioni che derivano da tale contratto, e contiene, in forma di domanda, una pretesa che il Motosi — ove convenuto dalla M. G. per l'adempimento di quelle obbligazioni — avrebbe potuto far valere in via di difesa.

Ciò è sufficiente perché la sua cognizione debba ritenersi appartenente alla competenza del giudice designato

rituali e la Convenzione di New York 1958, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, 1105 e segg.; LUZZATO, *Accordi internazionali e diritto interno in materia di arbitrato, La convenzione di New York del 1958, in Riv. dir. int. dir. e proc.*, 1968, 24 e segg.; MINOLI, *L'entrata in vigore della Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, in Riv. dir. proc.*, 1969, 539 e segg.; nonché, da ultimo, ANDRIOLI, *Diritto processuale civile* 4, I, Napoli, 1979, pag. 144 e seg.

Sempre a proposito della seconda massima, va ricordato che la Cassazione, pur non dubitando che la questione dei rapporti tra giudice e arbitri italiani sia di competenza e non di giurisdizione (v. Cass., 9 luglio 1976, n. 2594, in *Mass. Giur. ital.*, 1976, 658; Cass., 19 dicembre 1975, n. 4189, *ivi*, 1975, 1197; Cass., 26 ottobre 1972, n. 3276, *ivi*, 1972, 1195), e che perciò non se ne può chiedere la soluzione col regolamento di giurisdizione (Cass., 7 gennaio 1974, n. 15, *ivi*, 1974, 6; Cass., 29 aprile 1969, n. 1379, *ivi*, 1969, 564; nonché la citata n. 2594 del 1976), ritiene che la questione dei rapporti tra giudice e arbitri esteri sia di giurisdizione e possa essere decisa col regolamento di giurisdizione (Cass., 3 giugno 1968, n. 1669, in *Foro ital.*, 1968, I, 2543, con annotazione critica di ANDRIOLI). Ma, anche a volere riconoscere che tale questione sia di giurisdizione (v. MINOLI, *L'entrata in vigore, cit.*, pag. 544; FRANCHI, *Difetto di giurisdizione, in Commentario del cod. di proc. civ.*, diretto da E. Allorio, I, 1, Torino, 1973, pag. 374), non si vede come si possa ammettere che essa sia suscettibile d'essere risolta col regolamento di giurisdizione, che è previsto soltanto per le questioni di cui all'art. 37 codice di proc. civile (cfr. CIPRIANI, *op.*

cit., pag. 204), tra le quali non sembra rientrare anche quella tra il giudice italiano e gli arbitri esteri.

Sulla terza massima va osservato che essa è frutto di una pronuncia di ufficio. Più precisamente: le Sezioni unite hanno regolato d'ufficio la giurisdizione sulla domanda subordinata proposta dal Motosi contro la soc. I.P.I.M. Probabilmente, le Sezioni unite hanno ritenuto opportuno avvertire le parti e il giudice *a quo* che la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda principale non incidere sulla domanda subordinata (nel senso che nei processi con cumulo oggettivo o soggettivo il regolamento va chiesto e pronunciato con riferimento alle singole domande, v. Cass., 20 gennaio 1964, n. 124, in *Mass. Giur. ital.*, 1964, col. 41; TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, Milano, 1972, pag. 270 e 304; CIPRIANI, *op. cit.*, pag. 117, in nota); ma, anziché limitarsi a fare questa (non dovuta, ma neppure superflua) avvertenza, sono entrate nel merito della questione, statuendo sulla giurisdizione *ex officio*.

Va infine rilevato che la sentenza in epigrafe non appare in contrasto col costante orientamento della Cassazione circa l'assorbimento della competenza arbitrale in quella del giudice ordinario nel caso in cui alcune di più domande tra loro connesse non siano, a differenza delle altre, compromesse in arbitri; cfr. Cass., 3 ottobre 1974, n. 2566, in *Mass. Giur. ital.*, 1974, col. 696; Cass., 7 agosto 1972, n. 2647, in *Giust. civ.*, 1973, I, 827. In dottrina v. LIEBMAN, *Giudizio arbitrale e connessione di cause, in Riv. dir. proc.*, 1964, pag. 469; FRASCAROLI, *Arbitrato e connessione, in Arbitrati e appalti*, 1971, pag. 37.

dalla clausola arbitrale, alla cui applicabilità non osta l'assunto del Motosi secondo cui il contratto sarebbe stato ceduto all'I.P.I.M. che non ha sottoscritto la clausola stessa. Una tale prospettazione, infatti, riguarda le ragioni per le quali dovrebbe escludersi l'attuale soggezione del Motosi alle obbligazioni anzidette, ed attiene al merito della causa che il competente giudice deve esaminare. D'altronde, anche a voler ritenere che tale assunto sia, già secondo la sua prospettazione, rilevante ai fini del regolamento della giurisdizione, deve, in ogni caso, concludersi per l'operatività della clausola in parola. Questa infatti, ove la si ritenga trasferita all'I.P.I.M. quale cessionaria subentrata nella condizione giuridica dei compromittenti, vincolerebbe perciò anche la stessa I.P.I.M. (v. Cass., 29 luglio 1964, n. 2161); ove invece la si ritenga esclusa dal trasferimento, in quanto debba essere considerata come negozio autonomo rispetto al contratto in cui è contenuta, continuerebbe comunque a vincolare lo stipulante Motosi. In tali sensi deve dichiararsi che il giudice italiano difetta di giurisdizione in ordine alla domanda principale proposta, dal Motosi contro la M.G., con la citazione del 7 novembre 1975.

Con la stessa citazione è stata proposta contro l'I.P.I.M. una domanda subordinata, intesa a far dichiarare l'obbligo dell'I.P.I.M. di tenere indenne il Motosi delle eventuali responsabilità derivanti dalle pretese della M.G.

La relativa questione, in quanto ha una connessione solo indiretta col contratto in cui la clausola compromissoria è inserita, e si ricollega invece ad accordi (quali si assumono conclusi tra Motosi ed I.P.I.M.) che non risultano contenere alcuna deroga alla giurisdizione, rimane attribuita alla cognizione del competente giudice italiano, neppure contestata, sotto questo profilo.

Nei rapporti tra il Motosi e la M.G. si ritiene giustificata la compensazione delle spese del presente giudizio e di quello di merito. Non va emessa al riguardo alcuna pronuncia nei rapporti con la I.P.I.M., non essendosi la stessa costituita in questa sede. — *Omissis*.

CASSAZIONE CIVILE, I SEZIONE, 13 novembre 1979, n. 5875 — LA FARINA *Presidente* — CATURANI *Estensore* — Mammetto (avv. Scarpa) - Amministrazione del Tesoro (Avv. Gen. Stato).

Conferma App. Milano, 8 aprile 1977.

Amministrazione pubblica — Sottosegretario di Stato — Costituzione — Soppressione dell'istituto — Esclusione — Natura e funzioni — Limiti (Cost., articolo 95; L. 12 febbraio 1888, n. 5195, art. 2; R. D. 1° marzo 1888, n. 5247, art. 2; R. D.-L. 10 luglio 1924, n. 1100, art. 2).

Amministrazione pubblica — Sottosegretario di Stato — Ministro del Tesoro — Delega al sottosegretario della funzione sanzionatoria in materia di infrazioni valutarie — Legittimità (L. 12 febbraio 1888, n.

5195; R. D. 1° marzo 1888, n. 5247; R. D.-L. 10 luglio 1924, n. 1100; R. D.-L. 5 dicembre 1938, n. 1928, artt. 2 e 11).

Cassazione civile — Giudizio — Presentazione di nuovi atti — Giudicato esterno sopravvenuto alla sentenza di appello — Esclusione (Codice di proc. civile, art. 372).

Il silenzio della Costituzione sui sottosegretari di Stato non può interpretarsi nel senso della soppressione dell'istituto: nell'ordinamento vigente l'attività dei medesimi deve peraltro risolversi nell'esercizio di funzioni delegate dal Ministro, entro i limiti dei poteri amministrativi da quest'ultimo loro discrezionalmente conferiti, al fine di sollevare il medesimo da una parte dei compiti devolutigli per legge; deve comunque sempre trattarsi di compiti puramente amministrativi e non politici, perché ai sottosegretari non è riconosciuta alcuna veste nella partecipazione alla formazione della politica del governo (1).

L'irrogazione delle sanzioni pecuniarie prevista in materia valutaria dall'art. 2 R. D.-L. n. 1928 del 1938 costituisce esercizio di una funzione tipicamente amministrativa del Ministro del Tesoro e rientra pertanto tra i poteri che questi può legittimamente delegare al sottosegretario: si deve d'altro canto escludere che gli artt. 2 e 11 del R. D.-L. n. 1928 abbiano voluto riservarne l'esercizio alla competenza esclusiva e personale del Ministro (2).

Ai sensi dell'art. 372 codice di proc. civile non è ammesso nel giudizio di cassazione il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso: il giudicato esterno intervenuto successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata in sede di cassazione non può pertanto essere fatto valere in tale sede esibendo la relativa pronuncia (3).

Omissis. — Col primo motivo del ricorso il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 95 Cost., dell'art. 1 della L. 12 febbraio 1888, n. 5195, dell'art. 1 del R. D.-L. 10 luglio 1924, n. 1100 e del R. D. 24 dicembre 1925, n. 2263 in relazione all'art. 360, n. 3 codice di proc. civile, critica la sentenza impugnata in quanto la legge del 1888, n. 5195 ed il R. D.-L. del 1924, n. 1100 che istituirono i sottosegretari di Stato avrebbero portata costituzionale e le medesime sarebbero contrarie alla Costituzione, dal momento che essa non prevede espressamente la figura dei sottosegretari, riservando alla legge ordinaria la sola organizzazione dei ministri e non le funzioni dei sottosegretari.

La censura non è fondata.

La questione di legittimità costituzionale sollevata — anche in questa sede — dal ricorrente relativamente alla legge istitutiva del sottosegretario di Stato (L. 12 febbraio 1888, n. 5195) ed alla legge successiva 10 luglio 1924, n. 1100, in riferimento all'art. 95 Cost., è rilevante nel presente giudizio.

Costituendo, infatti, un dato pacifico che il provvedimento che irrogò la sanzione pecuniaria fu sottoscritto dal sottosegretario di Stato per il Ministro del Tesoro, la eventuale illegittimità costituzionale delle fonti normative in base alle quali è stata attuata la delega non potrebbe

(1) Cfr., nel senso che ai sensi del R. D.-L. 10 luglio 1924, n. 1100 il Ministro può delegare al sottosegretario parte delle sue attribuzioni. Cons. Stato, Sez. V, 26 febbraio 1976, n. 332, in *Foro amm.*, 1976, I, 407; in dottrina, sulla natura e sulle funzioni dei sottosegretari di Stato, v. per tutti ELIA, *I Sottosegretari di Stato rivestono «funzioni di Governo?»*, *Scritti in mem. di A. Giuffrè*, III, 445 e segg.

(2) Cfr. Trib. Milano, 19 giugno 1972, Dellepiane c. Min. Tesoro, ined. Il principio della legittimità del decreto ministeriale di irrogazione della sanzione pecuniaria sottoscritto dal sottosegretario per delega del Ministro è stato affermato dalla

Cassazione (come si richiama nel testo) con riferimento al decreto del Ministro delle Finanze relativo all'ammontare della pena pecuniaria per violazione delle norme sull'I.G.E. (Cass., 28 maggio 1975, n. 2170, in *Mass. Giur. ital.*, 1975, 608).

(3) Non contrasta con la massima quella giurisprudenza che (come Cass., 9 dicembre 1974, n. 4104, in *Mass. Giur. ital.*, 1974, 1047) ammette che il giudicato amministrativo di annullamento del piano regolatore (atto normativo) invocato a fondamento della domanda, può essere prodotto per la prima volta nel giudizio di cassazione. In un caso del genere il giudicato riveste carattere di fatto normativo.